



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 228 CSAT 13 del 20 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 20 dicembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 30/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. RESULTANA SAN LORENZO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 6.
Campionato C5 Serie C1 Girone "A" Gara: A.S.D. Punta Vugghia Bagheria – A.S.D. Resuttana San Lorenzo del 19.11.2022
C.U. n. 200 del 2.12.2022

Con reclamo inviato a mezzo pec del 6.12.2022 l'A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con conseguente ripristino del risultato conseguito in campo.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S. *il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.*

Rilevato che non risulta essere stato depositato alcun preannuncio di reclamo presso la segreteria di questa Corte per la qual cosa il reclamo va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

Non di meno deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale sia in relazione a quanto denunciato dalla reclamante nel suo scritto anche in relazione a quanto riferito dalla consorella, sia in ordine alle accuse di falsa refertazione rivolta ai direttori di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 31/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. (RG) Avverso inibizione fino al 15.02.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: FC Vittoria Calcio – Frigintini del 04.12.2022

C.U. n.203 del 06.12.2022.

Con preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi giusta pec del 7.12.2022 la F.C. Vittoria Calcio A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Frasca, nell'occorso, non si

trovava nell'impianto sportivo a causa di problematiche familiari, né risulta iscritto in distinta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara che sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che l'assistente dell'arbitro n.2 alla fine del primo tempo ha riconosciuto nella zona antistante gli spogliatoi il sig. Frasca Stefano il quale, sebbene non iscritto in elenco, gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

Ciò premesso il reclamo non può trovare accoglimento risultando del tutto infondato di converso, considerato il reiterato comportamento del sig. Frasca che nonostante si trovi in costanza di inibizione con preclusione di sosta negli spogliatoi e negli spazi annessi, non solo continua ad eludere la sanzione ma assume costantemente comportamenti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara, si ritiene che la sanzione a suo carico debba essere aggravata come da dispositivo.

Gli atti vanno inoltre restituiti al Giudice Sportivo Territoriale competente affinché valuti eventuali sanzioni a carico della società per avere permesso la presenza negli spogliatoi e nelle zone adiacenti a persone inibite non ammesse.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, inibisce fino al 30.06.2023 il sig. Frasca Stefano e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Si dispone la trasmissione degli atti al giudice sportivo territoriale di competenza per quanto in parte motiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 32/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Salvatore Priola - relatore

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO avverso squalifica per quattro gare effettive del calciatore Lo Monaco Francesco.

Campionato di Promozione, Gir. "B", gara Supergiovane Castelbuono – Aspra del 04/12/2022.

Comunicato Ufficiale 203 del 06/12/2022

Con invio ricorso avverso squalifica e contestuali motivi, a mezzo pec del 09.12.2022, la A.S.D. Supergiovane Castelbuono, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, pur ammettendo il comportamento antisportivo del proprio tesserato nei confronti di un calciatore avversario, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi ritenendo l'assenza di contatto violento fra i due calciatori.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10' del 2° t. il sig. Lo Monaco Francesco è stato espulso per avere sferrato, ai danni del calciatore avversario, una testata colpendolo alla fronte con lieve entità.

In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che, stante l'inutilizzabilità del supporto video non ricorrendo alcuna delle ipotesi prevista dall'art. 61 commi da 2 a 7 C.G.S., quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, e purtuttavia, si ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 dell'art. 38 C.G.S. in considerazione del fatto che dagli atti non risulta che il calciatore avversario abbia subito conseguenze dal gesto violento posto in essere in suo danno.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Francesco e, per l'effetto,

dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Salvatore Priola

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 33/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. QAL'AT (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ed avverso l'inibizione fino al 16.12.2022 a carico del sig. Breccia Salvatore.

Campionato Under 15 Gara: Atletico Dream Soccer – Qal'at del 26.11.2022

C.U. n. 37 del 7.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 9.12.2022 l'A.S.D. Qal'at, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni, come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che la posizione del calciatore Di Benedetto Paolo debba ritenersi regolare poiché il genitore di quest'ultimo avrebbe firmato la richiesta di tesseramento in data 24.11.2022, come dallo stesso confermato con l'autocertificazione che viene allegata, e che tale richiesta solo per un mero disguido non è stata tempestivamente depositata nel sistema informatico, ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo e, conseguentemente, revocata la sanzione a carico del dirigente accompagnatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, sebbene il reclamo debba considerarsi tempestivo, avendo la società inviato i motivi entro i due giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale così rimanendo assorbito il preliminare invio del preannuncio che, al contrario, le avrebbe consentito l'invio dei motivi entro i cinque giorni dalla pubblicazione del C.U., lo stesso, vertendo sul risultato gara, non risulta essere stato notificato alla contro interessata.

Parimenti inammissibile risulta l'impugnazione della sanzione a carico del sig. Salvatore Breccia in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 137 comma lett. b) C.G.S., non è impugnabile.

Solo per completezza della decisione occorre ricordare che ai sensi dell'art.39 comma 3 delle N.O.I.F. la decorrenza del tesseramento ha effetti solo dalla data di deposito telematico della richiesta e l'utilizzo del calciatore/calciatrice, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 62,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 35/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Accursio Gallo - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Della A.S.D. MERLO Calcio a 5 (PA), avverso la squalifica dei calciatori sigg. Lucchese Alessandro (5 giornate effettive) e Prestigiaco Girolamo (quattro giornate effettive)

Campionato regionale calcio a 5 Sicilia – Girone “A” - Gara Sicilia Futsal – A.S.D. Merlo Calcio a 5 del 3.12.2022
C.U. n. 203 del 6.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con riserva di motivi aggiunti, trasmesso anche alla controparte e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla contro parte, il sig. Wilson Merlo, n.q. di Presidente della A.S.D. Merlo Calcio a 5, impugna la decisione assunta dal GST e chiede che la squalifica irrogata ai due giocatori in epigrafe venga “rivista” nei termini e nella durata, esponendo che i calciatori Lucchese e Prestigiacomino avrebbero soltanto chiesto “semplici informazioni riguardanti il minutaggio del recupero finale”.

Sostiene inoltre che i suddetti calciatori non sono mai stati, in precedenza, oggetto di squalifica. La Corte Sportiva di Appello, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S. “fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, rileva che al termine della gara il giocatore sig. Lucchese Alessandro si rivolgeva al D.G. in maniera minacciosa e offensiva, pronunciando le seguenti parole: “sei un pezzo di merda, ti ammazzo, che cazzo fai, a Trapani non ci arrivi vivo” e, cosa ancor più grave, lo inseguiva fin dentro lo spogliatoio, fermato solo dall'intervento dei compagni di squadra.

Il calciatore Prestigiacomino Alessandro, dal canto suo, sempre al termine della gara veniva espulso per aver offeso il D.G. con le seguenti testuali parole: “che cazzo fai, pezzo di merda, ti ammazzo, coglione, ti da qui non esci vivo, trapanese di merda, figlio di puttana, cosa inutile”.

In relazione a quanto sopra la rappresentazione dei fatti prospettata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara; correttamente, pertanto, il G.S. ha adottato i provvedimenti di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo, conferma i provvedimenti adottati e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 40/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Ferrera Vincenzo, in persona del genitore esercente la potestà genitoriale avverso la squalifica fino al 30.06.2023.

Campionato Under 17 Gara: S. Sofia Calcio – Santa Maria A.S.D. del 3.12.2022

C.U. n. 204/sgs 76 del 06.12.2022.

Con preannuncio di reclamo, inviato a mezzo pec in data 9.12.2022, il sig. Gaetano Ferrera, genitore esercente la potestà genitoriale del minore Vincenzo Ferrera, ha preannunciato reclamo avverso la sanzione inflitta dal GST al proprio figlio, come riportata in epigrafe, chiedendo contestualmente il rilascio di copia degli atti ufficiali con addebito dei costi a carico della società.

La Segreteria di questa Corte, con pec inviata al reclamante in data 13.12.2022, ha fatto presente che trattandosi di reclamo a titolo personale non poteva chiedersi l'addebito sul conto della società del contributo di accesso alla giustizia sportiva, e dei diritti di segreteria, per il rilascio di copia degli atti per cui invitava questi al pronto pagamento di quanto dovuto per le superiori voci assegnando, a tal fine, termine perentorio fino al 15.12.2022.

Preso atto che nel termine assegnato il sig. Gaetano Ferrera non ha provveduto a depositare la

contabile attestante l'avvenuto bonifico delle somme dovute, il reclamo de quo deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile il proposto reclamo.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 dicembre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA